

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04465/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4465 del 2024, proposto da Simona Virga, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa sospensiva

1. del provvedimento di mancato superamento della prova finale, orale e prova pratica, di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con DDG n. D.d.g. n.499/2020, A58 Tecnica della danza contemporanea per la Regione Sicilia finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;

2. specificamente per l'annullamento del Verbale della prova finale orale e pratica del 27 febbraio 2024 di estremi sconosciuti e della Griglia di Valutazione della stessa prova finale, orale e pratica del Concorso ordinario detto per la Classe di insegnamento A58, adottato ai sensi dell'art.5 e dell'art. 6 del D.M. n. 326/2021 e dell'allegato A al medesimo decreto, nella parte in cui contiene e determina il mancato superamento della prova colloquio e complessivamente la non ammissione e l'esclusione dal concorso;

3. nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, dello stesso Bando D.D. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente;

4. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne sia stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, sia della prova colloquio sia della prova pratica;

5. nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale, adottati i criteri e le griglie di valutazione ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova finale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti di estremi ignoti, cui non è stato consentito l'accesso e nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre e nella

parte in cui sia stata somministrata una prova ed operata una valutazione contraddittoria, immotivata e incoerente rispetto a quanto previsto dal Bando, più specificamente nella parte in cui la ricorrente non risulta sia stata correttamente valutata per quanto specificamente disciplinato ex D.M. n. 326/2021;

6. nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, con riferimento alla valutazione della conoscenza della lingua inglese;

7. per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova finale orale e pratica, la documentazione relativa alla prova pratica, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso;

8. nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-5-6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico

in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei

decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022. Ove necessario, della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui siano lesive per chi ricorre. Nonché del Decreto prot. N. 2256 del 4 dicembre 2023 con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre;

9. nonché per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti inviata dalla ricorrente in data 6 marzo 2024 e previa declaratoria del diritto di accesso e acquisizione degli atti relativi alla procedura concorsuale in argomento;

10. ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo,

come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito alle circostanze contestate dalla parte ricorrente, alla istanza di accesso avanzata da parte ricorrente il 6.3.2024 e allo stato della procedura concorsuale di interesse per il ricorrente;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a quarantacinque giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 16 luglio 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO